

Avv. Laura Casella

lauracasella@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Per Giuseppe Aino, nato a Cetraro (CS) il 10 maggio 1996 (C.F. NAIGPP96E111C588M) e residente a Diamante (CS), Cap. 87023, Via Botticelli n. 15; **Giandomenico Salatino**, nato a Cariatì (CS) il 18 febbraio 1993 (C.F. SLTGDM93B18B774K) e residente a Crosia (CS), Cap. 87060, Via Michelangeli Bonarroti n. 2; **Sonia Zurzolo**, nata a Soverato (CZ) il 7 ottobre 1999 (C.F. ZRZSNO99R47I872F) e residente a Camini (RC), Cap. 89040, Via S. S. 106 n. 7; **Angela Parisi**, nata a Messina (ME) il 2 luglio 2000 (C.F. PRSNGL00L42F158K) e residente a Milazzo (ME), cap. 98057, Piazza Croce n. 13; **Valentina Cuzzolino**, nata a Castrovillari (CS) il 4 marzo 2002 (C.F. CZZVNT02C44C349M) e residente a Firmo (CS), Cap. 87010, Contrada Cerzitello n. 11; **Elisabetta Gallo**, nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 19 novembre 2001 (C.F. GLLLBT01S59A048U e residente in Gioia del Colle (BA), Cap. 70023; Via Jan Palach 28/A; **Paolo Pennisi**, nato ad Acireale, (CT) il 12 settembre 1990 (C.F. PNNPLA90P12A028D) e residente ad Acireale, (CT), Cap. 95024, Via Prov. S.M. Ammalati n. 191/A e **Abdullah Alhasan**, nato a Kuwait l'8 marzo 1996 (C.F. LHSBLL96C08Z227J) e residente a Roma, Cap. 00173, Via Raffaele Garofalo n. 143 tutti rappresentati e difesi, giuste deleghe in calce al presente ricorso, dall'Avv. Laura Casella (C.F.CSLLR84E58H501S - lauracasella@ordineavvocatiroma.org) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC. lauracasella@ordineavvocatiroma.org, Fax 0656562471 ove dichiarano fin da subito di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente giudizio

CONTRO

- **DiSCo Lazio, Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica, in Roma, Via Cesare De Lollis 24/b – 00185;
- **Regione Lazio** (C.F. 80143490581), in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, (C.A.P. 00142);

- **Regione Lazio**, Assessorato Lavoro e Nuovi Diritti, Politiche per la Ricostruzione, Formazione, Scuola e Università; Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e Università, Diritto allo Studio, Area Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, (C.A.P. 00142);

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

-**Sig. Abdelrrahman Aboutaleb**, (C.F. BTLBLR86C06Z336K) residente in Roma, via Fratelli Poggini n.71 (CAP. 00133)

A) PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA PROVVISORIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

- Della "Graduatoria per i Contributi Alloggio" a.a. 2020/2021 pubblicata sul sito istituzionale di DiSCo Lazio in data 15 febbraio 2021 come previsto dal bando avente ad oggetto "CONTRIBUTI ALLOGGIO" "*Programma di interventi per l'erogazione di "buoni abitativi" a sostegno delle spese per l'alloggio da sostenere durante il corso di studi, per il supporto degli studenti universitari meritevoli ed in condizioni di disagio economico iscritti presso Università statali, Università non statali, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio* (pubblicato sul sito istituzionale di DiSCo Lazio in data 18 novembre 2020 n. 2663 e in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 142 del 24 novembre 2020) dalla quale emerge che i ricorrenti sono stati esclusi;
- Della nota di esclusione ricevuta dai ricorrenti sempre in data 15 febbraio 2021, consultabile all'interno della propria area personale, nel sito istituzionale di DiSCo Lazio;
- Della nota DiSCo Lazio prot. 000808421 del 10.03.2021 a firma del dirigente ad interim Area 6;
- Di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al precedente ancorché non cognito, con particolare riferimento ai ticket di risposta di DiSco Lazio in area di accesso personale del sito lazidisco.it

B) NONCHE' PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE

A riammettere i ricorrenti alla procedura ed alla rivalutazione della propria posizione in graduatoria con il corretto punteggio ad ognuno spettante ai fini dell'erogazione del "Contributo Alloggio".

* * * * *

FATTO

1) Con bando pubblicato in data 18 novembre 2020 sul Sito istituzionale www.laziodisco.it, l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza del Lazio (DiSCo Lazio) bandiva una selezione avente ad oggetto: *"Contributi Alloggio" Programma di interventi per l'erogazione di "buoni abitativi" a sostegno delle spese per l'alloggio da sostenere durante il corso di studi, per il supporto degli studenti universitari meritevoli ed in condizioni di disagio economico iscritti presso Università statali, Università non statali, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio*", riservato agli studenti universitari del Lazio – a.a. 2020/2021 – e volto a favorire la parità di accesso all'istruzione universitaria e le politiche abitative, e avente l'ulteriore finalità di *"Agevolare la frequenza, nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio, alle attività formative ovvero agli adempimenti connessi e correlati al corretto sviluppo del percorso di studi di livello accademico da parte di cittadini iscritti presso Università del Lazio"*. (DOC.1)

2) Un estratto dell'Avviso pubblico è stato pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 142 del 24 novembre 2020.

3) A tale procedura concorsuale poteva accedersi unicamente mediante compilazione e trasmissione per via telematica della domanda di partecipazione alle prove selettive, mediante un PIN che veniva reso dalla DiSCo Lazio (DOC.2).

4) L'attribuzione delle risorse, secondo, l'art.8 del bando, doveva avvenire secondo criteri selettivi definiti "progressivi", quali:

"1.1. Studenti laureandi, così come individuati dalla definizione di cui all'art.1 del presente bando e vincitori di posto alloggio Bando Diritto allo Studio nell'a.a.2019/20 e usufruttori dello stesso non oltre il 15 ottobre 2020, graduati per ISEE crescente;

1.2. Studenti vincitori di posto alloggio, così come da graduatoria del Bando Diritto allo Studio a.a. 2020/2021 che non hanno ancora preso possesso dello stesso, graduati per ISEE crescente;

1.3. Studenti “Idonei” di posto alloggio così come da graduatoria del Bando Diritto allo Studio a.a. 2020/2021, graduati per ISEE crescente.

1.4. Studenti non rientranti nelle categorie precedenti, graduati secondo lo status sede nell’ordine di “Fuori sede”, “Pendolare” e “In Sede” così come definito dal Bando “Diritto allo Studio” 2020/2021 all’articolo dedicato alla “Classificazione degli studenti” e, all’interno di ognuna delle tre categorie sopra menzionate, per ISEE crescente”.

5) I ricorrenti hanno presentato tutti, correttamente, entro i termini previsti dal Bando la domanda di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale pubblica, allegando tutta la documentazione necessaria richiesta dal bando per la ricezione del sussidio. Prova di tale correttezza è data dal fatto che, terminata la procedura telematica, dopo aver compilato il format della domanda, in tutti i suoi passaggi - format che aveva una attivazione sequenziale, nel senso che ogni sezione veniva attivata solo a seguito di compilazione corretta di quella precedente- il sistema ha riportato la dicitura: “Domanda completa e trasmessa con PIN” e sotto si legge “Con la trasmissione della domanda hai completato la tua richiesta per il Contributo Alloggio” (cfr. DOC.3). Tali diciture facevano presumere e davano conferma della completezza e correttezza della domanda.

6) Certi di aver compilato e completato la domanda in modo corretto i ricorrenti, in assoluta buona fede, hanno atteso la pubblicazione della graduatoria.

7) In data 15 febbraio 2021, sul sito istituzionale di DiSCo Lazio è stata pubblicata la graduatoria per i contributi alloggio, valida per circa 1600 studenti (DOC.4).

8) Dalla lettura della graduatoria, che non risulta in ordine di priorità ma esclusivamente in ordine di codice identificativo della domanda (senza alcun nominativo, né divisione per vincitori, idonei e non ammessi), i ricorrenti apprendevano di essere stati inaspettatamente esclusi dal contributo (“non ammissibile”).

Infatti, in relazione a ciascun codice della domanda (ricevuto al termine della compilazione della stessa) presentata dai ricorrenti è riportata la dicitura “non ammissibile” e come causa di esclusione viene inserito un codice - n.02- (a titolo esemplificativo, DOC. n.5), che dalla legenda dei codici dei motivi di esclusione riportata nell’ultima pagina della graduatoria, si è evinto che l’esclusione è avvenuta per “mancato accesso con SPID” (DOC.6).

9) Sempre in data 15 febbraio 2021, entrando nell'area personale dei singoli ricorrenti, appariva la notifica dell'esito del concorso, riportando quale motivo di esclusione dallo stesso la dicitura "Mancato accesso con SPID entro i termini previsti dal bando" (DOC. 7).

10) Ciò che balza subito all'occhio dalla lettura della graduatoria è che più di 650 partecipanti sono stati esclusi con il codice -02- "mancato accesso con SPID", ciò è sicuramente molto strano e sintomo di una anomalia del sistema e del format approvato da Disco Lazio, che come già scritto sopra, confermava "Domanda completa e trasmessa con PIN" e sotto "Con la trasmissione della domanda hai completato la tua richiesta per il Contributo Alloggio", traendo in inganno gli studenti che hanno compilato la domanda in assoluta buona fede.

11) Prontamente, certi di essere stati vittime di un malinteso dovuto alla mancanza di chiarezza delle clausole del bando e di errori dovuti al sistema e alla compilazione delle domande esclusivamente on line, per giunta in un periodo di emergenza COVID con gli uffici chiusi al pubblico, i ricorrenti hanno inviato, unitamente ad altri studenti che come loro erano stati esclusi per "mancato accesso con SPID, un'istanza a DiSCo Lazio, alcuni via posta elettronica e altri aprendo un ticket sul portale di DiSCo Lazio nella propria area personale, rappresentando l'assoluta buona fede nella compilazione della domanda e chiedendo di essere riammessi alla valutazione aggiungendo alla propria domanda l'accesso con SPID (DOC. 8).

12) Ma l'istanza collettiva non ha ricevuto alcuna risposta, e le risposte ai ticket non hanno avuto esito positivo, come l'istanza presentata dal ricorrente Sig. Pennisi.

13) Alla luce di quanto sopra esposto, la graduatoria definitiva pubblicata sul sito istituzionale di DiSCo Lazio in data 15 febbraio 2021, nonché l'esclusione dei ricorrenti dal contributo, risultano, pertanto, palesemente illegittime, unitamente agli atti presupposti connessi e consequenziali e devono essere annullate, previa provvisoria sospensione con contestuale riammissione dei ricorrenti per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO. VIOLAZIONE DEGLI

ARTT. 5 e 6 DEL BANDO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, ARBITRARIETA', IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIPARITA' DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO FRA PARTECIPANTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Come già ricostruito in punto di fatto, i ricorrenti sono stati esclusi dalla graduatoria definitiva della procedura indetta da DiSCo Lazio avente ad oggetto: *“Contributi Alloggio” Programma di interventi per l'erogazione di “buoni abitativi” a sostegno delle spese per l'alloggio da sostenere durante il corso di studi, per il supporto degli studenti universitari meritevoli ed in condizioni di disagio economico iscritti presso Università statali, Università non statali, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio*” per il periodo 2020-2021. Dalla lettura e interpretazione della graduatoria, composta solo da numeri e codici, e quindi di non facile e immediata lettura, si è appresa la motivazione dell'esclusione, data dal codice -02- , corrispondente nella “legenda motivi di esclusione”, posta all'ultima pagina della graduatoria, al “mancato accesso con SPID”.

I ricorrenti, nella stessa data, entrando nella propria area personale, hanno ricevuto la comunicazione dell'esclusione dalla procedura selettiva con la motivazione: “Mancato accesso con SPID entro i termini previsti dal bando”.

Da tale laconica e carente motivazione certo non possono comprendersi le ragioni dell'esclusione da una procedura selettiva per l'erogazione di “buoni abitativi che per i ricorrenti, come per gli altri partecipanti, tutti studenti fuori sede, appare necessaria per poter frequentare l'Università a Roma e nel Lazio. Infatti avere la possibilità di ottenere l'ammissione al “contributo alloggio”, significa avere la possibilità di studiare e frequentare l'Università fuori sede, e sollevare la famiglia dagli ingenti costi degli alloggi, a cui spesso non si può far fronte. Occorre, in primo luogo, come già accennato in punto di fatto, riportare cosa è accaduto e come il sistema richiedeva di procedere per poter partecipare alla procedura on line. Sistema che, come si evidenzierà, conduceva i partecipanti, che hanno compilato la domanda in assoluta

buona fede, ad essere tratti in errore. Prova ne sia che gli esclusi con tale codice -02- sono tantissimi come si evince dalla graduatoria oggi impugnata (più di 600).

I ricorrenti, hanno tutti proceduto all'iscrizione alla piattaforma di DiSCo Lazio, e una volta iscritti, nell'ambito della sezione Gestione PIN, hanno rilevato una dicitura che riporta queste testuali parole:

“Tipo Autenticazione: *Questo è il pin che devi utilizzare per la trasmissione della domanda entro i termini previsti dal bando: pin [...numero...]*”.

Nel momento in cui hanno proceduto alla compilazione on line, come previsto da DiSCo Lazio, della domanda di partecipazione al bando per il “Contributo alloggio” 2020-2021, hanno compilato la domanda stessa associando il PIN che gli era stato fornito e che il sistema gli indicava come quello da utilizzare per la trasmissione della medesima.

Al termine della procedura di compilazione, che aveva un ordine di inserimento sequenziale dei dati, nel senso che si attivava la finestra successiva solo se quella precedente era compilata correttamente, hanno ottenuto una schermata che nel campo – Status della domanda- recava la dicitura: “**Domanda completata e trasmessa con PIN**”, e nel campo sottostante si leggeva: “**Con la trasmissione della domanda hai completato la tua richiesta per il Contributo Alloggio**” (DOC. 3).

Pertanto l'insieme di tali due diciture hanno condotto i ricorrenti a pensare di aver correttamente completato la domanda e inviato la stessa con PIN, di aver allegato tutta la documentazione richiesta attestante la possibilità di conseguire il contributo alloggio, seguendo scrupolosamente tutti i passaggi, come richiesto dall'art.6 del bando.

Tale articolo infatti prevede che per perfezionare la domanda si deve essere in possesso del PIN DiSCo e solo se non si è in possesso del PIN DiSCo, si deve accedere con le credenziali SPID alla propria area riservata.

I ricorrenti in tutta buona fede, avendo ricevuto il PIN da utilizzare per la domanda nella propria area riservata, e dato l'esito positivo dell'invio della domanda, e la dicitura “DOMANDA COMPLETA E TRASMESSA CON PIN”, hanno avuto il convincimento di aver presentato la domanda in modo assolutamente corretto, e sono rimasti in attesa della graduatoria all'esito delle domande presentate.

Infatti, i ricorrenti, sono quasi tutti matricole, e molto giovani e sicuramente con poca esperienza di lettura e interpretazione delle procedure selettive pubbliche, ancor più quando si tratta di accesso e presentazione di domanda esclusivamente on line, all'interno di una piattaforma che spesso contiene, per chi non è pratico, mille insidie e tranelli.

Occorre osservare che quando vige l'obbligo, ai fini di partecipazione al concorso, della presentazione di domande esclusivamente on line, si può facilmente, essere indotti in errore proprio dal format (come nel caso in questione), o dal cattivo funzionamento della piattaforma, soprattutto per chi non è avvezzo a caricare dati in rete o a compilare dei format che hanno una serie di variabili non individuabili immediatamente in modo semplice, e soprattutto quando è lo stesso sistema on line a riportare la dicitura che la "domanda è stata completata e trasmessa con PIN" a trarre in inganno il partecipante.

Da cosa si poteva evincere che quello usato per la domanda non fosse il PIN corretto se era proprio il sistema approvato da DiSCo Lazio a confermare la completezza della domanda stessa e del PIN?

I ricorrenti hanno, pertanto, tutti ritenuto di aver presentato la domanda regolarmente avendo ricevuto apposito riscontro positivo dal sistema.

D'altra parte il bando non esplicitava da nessuna parte che il PIN per la correttezza e completezza della domanda non è quello rilasciato dal sistema e utilizzato correttamente per l'invio della domanda stessa. Ciò è confermato dal fatto, come si evince dalla graduatoria, peraltro essa stessa confusionaria e non di immediata leggibilità e comprensione, che ben 652 studenti (di cui è fornito solo il codice attribuito alla domanda) sono stati esclusi con la medesima motivazione dei ricorrenti, cioè con codice -02-: "mancato accesso con SPID".

Ciò è, quindi, sintomatico di una certa ambiguità e di dubbia interpretazione delle clausole del bando collegate al format della domanda e al sistema, in altri termini è proprio il sistema informatico che attestando la regolarità della domanda induce i partecipanti in buona fede in errore integrando il vizio di violazione del *favor participationis*, uguaglianza e violazione del principio del legittimo affidamento.

Proprio in riferimento ai trabocchetti delle domande on line e all'utilizzo "esclusivo" dei mezzi informatici sovente la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Eccellentissimo Tar del

Lazio, ha riconosciuto l'errore formale e la necessità di reintrodurre in graduatoria un candidato proprio perché tratto in inganno dal sistema informatizzato e dalla domanda on line.

Ma che le domande on line siano un vero e proprio campo minato ne è perfettamente conscio il giudice amministrativo che in più occasioni (cfr. TAR, Campania, Napoli, sez. V, 03 marzo 2020, n. 1000) ha riconosciuto la domanda telematica sanabile nel caso in cui si tratti di dichiarazioni non essenziali ai fini dell'ammissione.

Alla luce di quanto esposto risulta del tutto evidente che l'inadeguatezza della piattaforma informatica utilizzata per l'inoltro delle domande (dato anche il grande numero di partecipanti esclusi per il medesimo motivo dei ricorrenti "mancato accesso con SPID") ha tratto in inganno i ricorrenti compromettendo la loro ammissione al "contributo alloggio" e che si trovano oggi pregiudicati da un'azione amministrativa non trasparente.

Non v'è dubbio, tuttavia, che l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione dei ricorrenti. A tale proposito una pronuncia del **TAR Trentino Alto Adige** (15 aprile 2015, n.149) ha affermato la responsabilità dell'amministrazione in ipotesi di eventuali errori o criticità del sistema informatico: *"se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze"*.

In termini analoghi il **TAR Lazio** con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che *"è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente.*

Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano su di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica".

E', pertanto, palese, nel contesto di cui è causa, che l'errore, se di errore si può parlare, sia stato causato esclusivamente dai mezzi informativi messi a disposizione dall'ente DiSCo Lazio, e

che, dunque sia doveroso procedere da parte della Amministrazione alla possibilità di rettifica delle domande dei ricorrenti escluse, data l'anomalia e fallacità del format on line a cui obbligatoriamente ci si doveva attenere per la compilazione e invio della domanda.

In tale circostanza, DiSCo Lazio, prima di escludere i ricorrenti avrebbe dovuto interloquire con loro e fornire spiegazioni chiare finalizzate ad integrare una mancanza, nel pieno rispetto del principio di buona fede.

L'onere dell'Amministrazione, è, infatti, quello di consentire al privato di chiarire quanto dallo stesso dichiarato o sciogliere un'incongruenza di cui si possa facilmente prevedere una regolarizzazione.

Ciò proprio nel pieno rispetto del principio del *favor participationis*, uguaglianza e *par condicio* fra partecipanti.

Stanti le censure sollevate, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti dei ricorrenti non può essere loro imputabile e che sono stati indotti in errore da una anomalia dovuta al sistema informatico approvato da DiSCo Lazio.

I vizi denunciati meritano l'annullamento degli atti impugnati.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE.VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) DELLA LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE, UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ASSOLUTA IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONALITA' DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO. ILLOGICITA' MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. CARENZA DI MOTIVAZIONE.

II.1 Gli atti impugnati sono inoltre viziati per eccesso di potere dovuto alla mancanza di istruttoria che l'Amministrazione precedente era tenuta ad espletare sulla base di quanto previsto della Legge n. 241/1990.

DiSCo Lazio, infatti, prima di escludere dalla procedura di assegnazione dei "contributi alloggio" i ricorrenti avrebbe dovuto applicare il "soccorso istruttorio" di cui all'art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90.

In tale evenienza, avrebbe dovuto comunicare con ricorrenti per la richiesta di eventuali chiarimenti e conferme, o richiedere spiegazioni per iscritto.

E' stato osservato dalla giurisprudenza più recente, che, come nel caso che ci occupa, dove la *lex specialis* del concorso e l'applicazione delle regole in essa contenute attraverso una piattaforma on line che dia adito ad errori ed equivocità, legittima l'Amministrazione procedente a chiedere chiarimenti ai partecipanti alla selezione, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90:

“In ossequio al principio del favor participationis nelle procedure selettive, in un contesto in cui la lex specialis non era del tutto univoca, l'Amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, ben può (e deve) chiedere chiarimenti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti, avuto riguardo alle circostanze del tutto particolari nelle quali si è svolta la procedura [nel caso che ci occupa solo la possibilità di inserimento di istanza on line], dal momento che il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini un candidato nell'allegazione di titoli non tempestivamente consegnati”(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/03/2020, n.1000; nello stesso senso, sez. III, 10 gennaio 2005, n. 33).

Secondo il Giudice Amministrativo il principio del “soccorso istruttorio” trova applicazione anche nel caso di presentazione di domanda on line, come nel caso de quo, (T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 19/10/2020, n.361): *“Ed infatti è stato rimarcato che in materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato”* (si veda anche nello stesso senso T.A.R. Veneto, Venezia Sez. I, 11 aprile 2019, n. 465).

Da ciò ne deriva che, per giurisprudenza costante, sussistendo elementi tali da poter indurre l'Amministrazione precedente a verificare che le difficoltà di compilazione di un modello di domanda solo ed esclusivamente telematico, l'esclusione dei ricorrenti dalla selezione appare assolutamente illegittima, in violazione oltre dei principi cardine che soccorrono le procedure concorsuali come il *favor participationis*, l'uguaglianza e non discriminazione fra i partecipanti, anche per palese violazione dell'art.6 comma 1 lett.b).

Ed inoltre, sempre secondo accreditata giurisprudenza, proprio in riferimento alla forma di presentazione della domanda on line, quale unica possibilità, si è osservato che *“ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda”* (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).

A ciò occorre aggiungere che la compilazione delle domande on line, proprio per l'utilizzo di menù a tendina, di apposizione di spunte (cd. flag), genera notevoli difficoltà nei partecipanti, soprattutto per chi non è avvezzo all'uso disinvolto dell'informatica; ciò comporta che spesso, in assoluta buona fede si incorra in imprecisioni o errori del tutto banali di forma di cui non ci si accorge, pertanto proprio per tale ragione appare fondamentale che l'Amministrazione si ponga in un'ottica di collaborazione col privato, e applichi il soccorso istruttorio. Cosa che nel caso di specie non è avvenuto.

Da quanto sopra esposto, appaiono evidenti le illegittimità in cui è incorsa DiSCo Lazio.

Date le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti dei ricorrenti non può essere loro imputabile e che trattasi di un mero errore nel quale sono stati indotti dal sistema informatico previsto da DiSCo Lazio.

Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati devono essere annullati e i ricorrenti riammessi e rivalutati, anche con la possibilità di associazione di SPID qualora fosse necessario.

II.2) Ulteriormente occorre censurare il provvedimento di esclusione anche per carenza assoluta di motivazione.

L'Amministrazione ha, infatti, laconicamente, liquidato l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura selettiva con un riferimento ad un codice relativo a "Mancato accesso con Spid", e l'invio dell'esclusione in ciascuna area personale relativa al sito "laziodisco.it" con la dicitura: *"mancato accesso con Spid entro i termini previsti dal bando"*.

La motivazione di un provvedimento, ai sensi dell'art.3 comma 2 della Legge 241/90, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in specie, quando incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, come nel caso che ci occupa. La giurisprudenza ha chiarito che: *"l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione"* (Cons. Stato, sez.V, 25 maggio 2017, n. 2457).

Alla luce di quanto sopra si confermano i vizi denunciati.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIVA

- Quanto alla sussistenza del *"fumus boni iuris"* esso appare comprovato dai motivi del Ricorso in precedenza indicati, che hanno dimostrato l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva e dalla conseguente graduatoria definitiva pubblicata il 15 febbraio 2021.

- Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile esso risulta palese ed attuale, dal momento che i ricorrenti allo stato attuale, malgrado posseggano i requisiti, sono stati esclusi dalla graduatoria utile alla corresponsione del contributo.

Ciò implica un particolare pregiudizio grave e irreparabile, che in questa fase comporta una mancata opportunità economica, dal momento che l'Ente DiSCo Lazio sta già procedendo all'erogazione di alcune mensilità del "contributo alloggio" ai partecipanti collocatisi utilmente nella graduatoria definitiva.

Sussiste, quindi, l'esigenza, al fine di garantire l'effettività della tutela in forma specifica, di sospendere il provvedimento ivi impugnato di esclusione e, per l'effetto, di ordinare all'Ente procedente di riammettere i ricorrenti alla procedura, affinché possano essere valutati e ricollocati nella graduatoria definitiva con il corretto posizionamento relativo ai requisiti posseduti.

Data la grave contingenza sanitaria e la crisi economica in atto, alcuni ricorrenti, anche volendo, non riescono a mantenersi agli studi, non riuscendo a trovare anche un piccolo lavoro che possa aiutarli nel loro quotidiano e quindi rischiano di non poter proseguire l'Università.

Nella specie sussiste anche un evidente interesse pubblico ad evitare qualsiasi ulteriore aggravamento della procedura (che i ricorrenti hanno tentato di evitare inviando note anche a mezzo informatico sotto forma di ticket che non hanno sortito un buon esito).

In mancanza di una adeguata tutela interinale, i ricorrenti vedrebbero sfumata ogni reale possibilità di ottenere il ricollocamento in graduatoria e la possibilità di ottenere il contributo alloggio sperato, che dati i tempi difficili sarebbe un reale aiuto e sostegno per le famiglie che mantengono i figli a studiare fuori sede.

Va da sé che, l'auspicato accoglimento del presente ricorso garantirebbe la completa ed effettiva soddisfazione della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio, con l'inserimento nella corretta posizione in graduatoria e la possibilità di ottenere i "buoni abitativi" a sostegno delle spese di alloggio durante il proprio corso di studi fuori sede.

- B) IN ORDINE ALLA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE

A seguito dell'accoglimento del presente ricorso si chiede fin da subito la condanna di DiSCo Lazio a riammettere i ricorrenti e collocarli nella riformata graduatoria definitiva riconoscendo loro la corretta posizione.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR del Lazio, Roma, *contrariis reiectis*:

In via cautelare:

- Sospendere la graduatoria definitiva ed il contestuale provvedimento di esclusione riammettendo i ricorrenti alla procedura Ed alla rivalutazione della propria posizione;

Nel merito:

- Annullare i provvedimenti impugnati per l'effetto:
- Ordinare all'ente procedente la reintegrazione dei ricorrenti nella procedura di concessione del "contributo-alloggio", la valutazione dei loro requisiti e la ricollocazione nella riformata graduatoria definitiva a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art.30 del C.P.A. con l'attribuzione del giusto posizionamento spettantegli

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che è dovuto l'importo di euro 650,00.

Avv. Laura Casella